

Deliberazione n. 70 /2008/parere 11



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il
funzionario Laura Villani.

**

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le

successive modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Sorbolo (PR);

vista l'ordinanza presidenziale n. 31 del 8 luglio 2008, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Sorbolo (PR) ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'art.1, comma 557, della legge 23 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), così come modificato dall'art. 3, comma 120, della legge 24 dicembre 2007 n.244 (legge finanziaria 2008).

Ha osservato il richiedente che, prima dell'emanazione delle norme appena richiamate, gli enti tenuti ad attuare, nella loro competenza, il disegno della riduzione delle spese di personale, enunciato dal legislatore nazionale, potevano rinvenire nella legislazione vigente puntuali riferimenti alle varie spese da assoggettare a riduzione e, in vigenza di quella normativa, gli enti stessi potevano altresì ricorrere alle specifiche istruzioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 9 del 17 febbraio 2006.

Con l'emanazione dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come modificato dall'art.3, comma 120 della legge 244/2007, è stata disposta la disapplicazione dell'art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004 n.311 e dell'art. 1 comma da 198 a 206 della legge 23 dicembre 2005 n.266, fermo restando quanto previsto da quelle disposizioni per gli anni 2005 e 2006.

E' venuto così a mancare, sostiene il richiedente, ogni riferimento alle modalità di contenimento ed ai singoli settori su cui operare gli interventi.

ritenuto in

DIRITTO

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo in materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e, soprattutto, di soluzioni contrastanti con successive pronunce specifiche delle Sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Tenuto conto dei principi puntualmente enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Sorbolo (PR) , deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

Quanto alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, tenendo conto degli orientamenti generali a suo tempo manifestati dalla Sezione delle autonomie nella già richiamata

adunanza del 27 aprile 2004 e ulteriormente precisati, per quanto attiene ai limiti oggettivi, nella delibera n. 5/2006 del 26 maggio 2005, ritiene che il parere sia correttamente riferito alla materia della contabilità pubblica. In particolare alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e degli specifici obiettivi di contenimento della spesa e di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie. L'oggetto del quesito presenta altresì il carattere della "*generalità*", in quanto appare finalizzata alla corretta interpretazione di un testo normativo disciplinante l'attività amministrativa.

Tali considerazioni consentono pertanto di ritenere il parere ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

Venendo all'esame del merito, va detto che sull'argomento questa Sezione si è già pronunciata con le delibere n. 4/2008 e 5/2008, ambedue del 26 febbraio 2008, e che, della interpretazione dell'art.1, comma 557, della legge finanziaria 2007, si sono occupate anche la Sezione regionale di controllo per il Piemonte (delibera 5/Par./2007) e quella per il Veneto (delibera 11/2007).

Da quegli atti sembra potersi ricavare una concorde e condivisibile interpretazione della norma all'esame, le cui linee essenziali qui di seguito si riassumono.

La disciplina dell'art. 1, comma 557 della legge 27-12-2006 n.296, con le ulteriori modifiche intervenute nel 2007, non ha inteso precisare la misura della riduzione delle spese di personale e non ha indicato parametri di riferimento, essendosi

limitata a confermare l'obbligo, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno, di perseguire un risultato di contenimento della spesa del settore, fornendo a tal fine, indicazioni di carattere orientativo come il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e come la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.

La mancanza di quelle specifiche indicazioni fornite in passato, e che viene segnalata nel presente quesito, è quindi significativa della scelta del legislatore di demandare la concreta attuazione del contenimento della spesa nel settore in questione alla autonomia di quei soggetti che, in virtù del patto di stabilità, sono già chiamati a concorrere all'attuazione degli obiettivi generali di finanza pubblica.

Fermo restando quindi l'obbligo di riduzione della spesa, va detto che i dubbi avanzati ai punti a) e b) del quesito trovano riscontro in quanto appena argomentato a proposito della piena autonomia dell'Ente nella concreta attuazione degli interventi di contenimento di cui si sta trattando.

Per quanto attiene il problema della scelta del parametro temporale di riferimento, anch'esso rappresentato nel quesito, pare a questa Sezione che, al fine di consentire una coerente attuazione dei successivi interventi di contenimento che l'Ente si appresta ad affrontare, si debba fare riferimento all'obiettivo programmatico valevole per l'anno 2006.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 16 luglio
2008.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 16 luglio 2008

Il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Rossella Broccoli)